

FORMAZIONE AGID – FORMEZ SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PA

**Progetto Informazione e formazione per la transizione digitale della PA
nell'ambito del progetto «Italia Login – la casa del cittadino»**

(A valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020)

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: cosa cambia con le nuove linee guida AGID e con il Regolamento dei servizi di conservazione

15 dicembre 2021

Gaetano Bruno

Certificazione di processo

Gaetano Bruno

Art. 20 CAD - Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702* del Codice civile quando vi è apposta una **firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore**, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la **sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio**, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

* Art. 2702 c.c. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Art. 22 comma 2 CAD - Copie informatiche di documenti analogici

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico **hanno la stessa efficacia probatoria degli originali** da cui sono estratte, se la loro **conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, secondo le Linee guida




Art. 22 comma 3 CAD - Copie informatiche di documenti analogici

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida **hanno la stessa efficacia probatoria degli originali** da cui sono tratte se la loro **conformità all'originale non è espressamente disconosciuta**.



Art. 22 comma 1-bis CAD - Copie informatiche di documenti analogici

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante **processi e strumenti** che assicurano che il documento informatico abbia **contenuto e forma identici** a quelli del documento analogico da cui è tratto, **previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo** nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.



Art. 23-ter CAD - Documenti amministrativi informatici

1-bis. **La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni** in origine su supporto analogico è prodotta mediante **processi e strumenti** che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, **previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo** nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.

3. **Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione** in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, **hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato** nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, **mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida**; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

Certificazione di processo

ex articolo 23-ter comma 1bis «Documenti amministrativi informatici»

La certificazione attesta che una determinata attività, o uno specifico prodotto, rispetta i requisiti che l'organizzazione si è data oppure i requisiti di una norma specifica.

La certificazione è sempre ed in ogni caso una procedura con cui con cui una terza parte indipendente dà assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un processo è conforme ai requisiti specificati.

E poi ci sono le tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia, tradotte in **termini di efficienza gestionale dell'organizzazione e diligenza di comportamento dei soggetti preposti alla certificazione di processo.**



Certificazione di processo

Fasi ciclo di dematerializzazione massiva – Allegato 3



- *Sanificazione, fascicolazione e normalizzazione (despillatura) dei documenti analogici,*
- *Personalizzazione (selezione dei parametri di acquisizione) del sw di image processing;*
- *Scansione batch dei documenti,*
- *Indicizzazione (metadattazione),*
- *Verifica qualità immagini digitalizzate,*
- *Segnalazione incongruenze.*

Certificazione di processo

Validità e riconducibilità della copia

B



Raffronto dei documenti

Tramite un piano di campionamento, il pubblico ufficiale o il soggetto privato procede ad un confronto visivo tra l'originale analogico e la copia informatica per verificare la corrispondenza del contenuto e della forma, se necessario¹.

A conclusione del raffronto, il pubblico ufficiale o il soggetto privato sottoscrive elettronicamente rispettivamente l'attestazione di conformità o il rapporto di verifica. La sottoscrizione in entrambi i casi chiarisce che il processo di scansione ha prodotto un risultato conforme all'originale e che tale risultato si estende a tutto il lotto dei documenti scansionati.

*Allo scopo di assicurare la riconducibilità della copia realizzata a quello specifico procedimento di scansione, l'attestato di conformità dovrà riportare un codice univoco (generalmente il numero di Lotto) da inserire tra i metadati di ciascun documento copia e **l'elenco dei valori di hash** relativi a ciascuna copia informatica frutto della scansione effettuata.*

Certificazione di processo

Valore probatorio



- *Anagrafica Committente;*
- *Nominativo e ruolo del verbalizzante (privato, notaio o PU a ciò autorizzato);*
- *Numero, tipologia e quantità del lotto di documenti analogici sottoposti a scansione e del campione utilizzato;*
- *Requisiti tecnici e/o vincoli di progetto di scansione massiva;*
- *Finalità della scansione (es.: statistico, storico, probatorio,...);*
- *Riferimento contratto tra fornitore e committente (in caso di outsourcing);*
- *Luogo, data e orario inizio e fine della scansione a cui si è assistito;*
- *Indicazione delle fasi e dei controlli;*
- ...

Certificazione di processo

Validazione della certificazione di processo

Quindi, gli effetti che si determinano:

- *per l'ambito oggettivo: il ciclo di dematerializzazione massiva dovrà essere certificato da organismo terzo in accordo agli standard ISO 9001 e ISO 27001;*
- *per l'ambito soggettivo: il ciclo di dematerializzazione dovrà concludersi con il metodo del raffronto a campione dei documenti, generando una certificazione ovvero un risultato probatorio differente.*

Soggetto firmatario	Valore probatorio ex artt. 22 e 23-ter del CAD
Notaio o PU a ciò autorizzato →	L'atto pubblico ovvero l'attestazione di conformità fa piena prova fino a querela di falso (ex art. 2700 del c.c.).
Privato →	Una copia fatta da chiunque fa piena prova fino a disconoscimento.

*Il controllo visivo si sostanzia nell'attestare i requisiti tecnici essenziali di **leggibilità** del documento immagine risultato della scansione, di garanzia dell'**integrità** del contenuto e di **completezza** del processo di scansione.*

www.agid.gov.it